



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE AMMINISTRATIVO/SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 241 / 2021

DEL 26/08/2021

OGGETTO: EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE GENITORI DON MILANI PER LE ATTIVITA' A SOSTEGNO DELL'EDUCAZIONE TEATRALE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI. A.S. 2020/2021; IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE le deliberazioni G.C. n. 43 del 08/04/2020 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo ed approvazione organigramma- istituzione aree delle posizioni organizzative" (art. 13 C.C.N.L. del 21/05/2018) e G.C. n. 29 del 20/04/2021 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2021-2023";

PREMESSO CHE con Deliberazione di C.C. n° 31/2020 del 10/11/2020 il consiglio Comunale ha approvato il Piano per il Diritto allo studio a.s. 2020/2021, nel quale è stabilita l'assegnazione di risorse per i progetti didattici realizzati in favore degli alunni frequentanti le scuole di ogni ordine e grado l'Istituto Comprensivo Statale "Passerini" di Induno Olona;

VISTA la proposta progettuale contenuta nel piano dell'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo Statale sono inclusi il progetto di educazione al teatro proposto dall'Associazione Genitori della Scuola Don Milani e i progetti didattici gestiti dall'Istituto Comprensivo stesso;

CONSIDERATO che per il progetto di educazione al teatro relativo all'anno scolastico 2020/2021 è previsto nei progetti del Piano Offerta Formativa e Diritto allo studio ed è realizzato mediante la collaborazione dell'Associazione Genitori della Scuola Don Milani alla quale si vuole erogare un contributo una tantum di € 4.000,00, quale compartecipazione da parte del Comune alle spese di realizzazione del corso;

DATO ATTO che:

- l'art.6, comma 9 del D.L. n.78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, stabilisce che le pubbliche amministrazioni, compresi gli Enti Locali, a partire dal 2011 non possono effettuare spese per sponsorizzazioni;
- in sede interpretativa le sezioni regionali della Corte dei Conti (si vedano per tutte Corte dei Conti Liguria, parere 6/2011 del 15.02.2011, nonché la Corte dei Conti Lombardia pareri 1075 del 23.12.2010 e 137/2011) hanno specificato che per "sponsorizzazioni" si ritiene dover intendere "una forma di promozione per cui un soggetto si obbliga dietro corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o il segno di un altro soggetto (sponsor) il quale attraverso l'abbinamento si propone di incrementare la propria immagine o notorietà presso il pubblico". Pertanto non costituiscono sponsorizzazioni l'erogazione di contributi a sostegno di attività rientranti nei compiti del Comune e nell'interesse della collettività anche sulla base del principio di sussidiarietà;

EVIDENZIATO che l'Associazione Genitori Don Milani alla quale si vuole erogare il contributo svolge attività a beneficio della collettività in campo sportivo, culturale, sociale e di promozione del territorio e che pertanto il contributo concesso non rientra nel divieto imposto dall'art.6, comma 9 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

- di assegnare alla Associazione Genitori Don Milani, per le motivazioni esposte in premessa, un contributo di € 4.000,00 finalizzato alla organizzazione del corso di teatro presso l'ICS di Induno Olona.

- di registrare l'impegno contabile derivante, comprensivo di IVA, di € 4.000,00 all'interno del cap 10404071050; nel bilancio c.e. dando atto che la spesa viene imputata come da allegata scheda contabile;

- di liquidare contestualmente il contributo all'Associazione Genitori Don Milani pari a € 4.000,00 finalizzato alla organizzazione del corso di teatro presso l'Istituto Comprensivo Statale di Induno Olona.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 26/08/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TURUANI ROSSANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)